

DELIBERAZIONE 8 APRILE 2025
155/2025/R/EEL

DEFINIZIONE DI PRIME CONDIZIONI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIA ELETTRICA A TERMINE DA PARTE DI ACQUIRENTE UNICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 19/2025 E MODIFICHE AL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1335^a riunione dell'8 aprile 2025

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (di seguito: Regolamento 2019/943);
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), come convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239/03, come convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290/03;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/2021);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, come convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: decreto-legge 181/23), come convertito con legge 2 febbraio 2024, n. 11;
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 (di seguito: decreto-legge 19/2025);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE), inizialmente approvato con la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 345/2023/R/eel), nella revisione 3 approvata con la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2024, 539/2024/R/eel.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela rivolto originariamente ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio fosse svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela) e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica fosse svolta dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, *“transitoriamente”* e *“in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale della tutela di prezzo, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dalle piccole imprese, a cui hanno fatto seguito le microimprese, per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato l’1 luglio 2024;
- l’articolo 11 del decreto legislativo 210/21, come novellato dal decreto-legge 181/23 e dal decreto-legge 19/23, ha previsto che, *“a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela”*, i clienti domestici classificati come vulnerabili abbiano diritto ad essere riforniti di energia elettrica, nell’ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall’Autorità. Acquirente unico svolge, secondo condizioni e modalità stabilite dall’Autorità, la funzione di approvvigionamento centralizzato dell’energia elettrica all’ingrosso per la successiva cessione agli esercenti il servizio di vulnerabilità, utilizzando gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica ovvero mediante la stipula di contratti bilaterali a termine con operatori del mercato all’ingrosso selezionati all’esito di procedure competitive gestite dalla società medesima;

- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
 - si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
 - rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/92;
 - le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - di età superiore ai 75 anni;
- inoltre, il citato articolo 11 del decreto legislativo 210/21, come da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19/25, ha previsto che, nelle more dell'aggiudicazione del servizio di vulnerabilità, la società Acquirente Unico continui a svolgere la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti nel servizio di maggior tutela sulla base di condizioni stabilite, in via d'urgenza, dall'Autorità, utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell'energia elettrica, ovvero mediante la stipula, con operatori del mercato all'ingrosso selezionati all'esito di procedure competitive gestite dalla società medesima, di contratti bilaterali a termine anche a prezzi fissi, a condizione che i prezzi medesimi non siano superiori alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità per i prodotti a termine di analoga durata.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i mercati organizzati dell'energia elettrica con consegna sul territorio nazionale includono:
 - il Mercato Elettrico a Pronti (di seguito: MPE), articolato nel Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP), integrato nel *Single Day-Ahead Coupling* (di seguito: SDAC), e nel Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI), integrato nel *Single Intraday Coupling* (di seguito: SIDC); MGP e MI sono gestiti dalla società Gestore dei Mercati Energetici (di seguito anche: GME);
 - il Mercato dei Prodotti Giornalieri (di seguito: MPEG) organizzato da GME a livello nazionale;
 - il Mercato Elettrico a Termine con obbligo di consegna e ritiro (di seguito: MTE) organizzato da GME a livello nazionale;
- il quadro regolatorio dei mercati di cui al precedente alinea è definito dal TIDE (specificatamente, le sezioni 3-12 "Mercato Elettrico a Termine" e 3-13 "Mercato Elettrico a Pronti") e dal Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (di seguito: TIDME) predisposto dal GME e approvato dal Ministro dell'Ambiente e

della Sicurezza energetica previo parere dell’Autorità, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento CACM e al Regolamento 2019/943;

- gli operatori possono altresì scambiare energia a termine con consegna sul territorio nazionale al di fuori dei mercati organizzati tramite contratti bilaterali liberamente stipulati fra le parti o avvalendosi di piattaforme gestite da terzi, ivi inclusi gestori esteri; non sono, invece, possibili transazioni a pronti al di fuori di MGP e MI;
- al fine di dare esecuzione in termini fisici alle transazioni svolte a termine, il GME organizza la Piattaforma per Conti Energia (di seguito: PCE) sulla quale gli operatori registrano tutti gli scambi di energia a termine con consegna sul territorio nazionale, indipendentemente che siano avvenuti o meno sui mercati organizzati dell’energia elettrica;
- in alternativa all’acquisto fisico di energia a termine, gli operatori possono avvalersi di strumenti a copertura della volatilità dei prezzi sui mercati a pronti (di seguito: strumenti di copertura); tali strumenti possono assumere diverse forme, essere liberamente stipulati fra le parti oppure passare attraverso l’intermediazione di piattaforme gestite da terzi; tali strumenti rappresentano una diversa tipologia di prodotti a termine per la quale, invece di un sottostante fisico, viene contrattualizzato un prezzo di esercizio rispetto a cui regolare le differenze rispetto ai prezzi che occorreranno sui mercati a pronti;
- l’evoluzione del mercato elettrico europeo negli ultimi anni ha portato alla comparsa di diverse piattaforme operate da terzi sulle quali è possibile negoziare con buona liquidità prodotti a termine (sia nella forma di prodotti fisici con consegna in Italia che come strumenti di copertura).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il TIV disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, nonché le modalità di approvvigionamento e cessione dell’energia elettrica da parte di Acquirente Unico agli esercenti la maggior tutela;
- in merito alle condizioni economiche nel servizio di maggior tutela, l’articolo 10 del TIV prevede, tra l’altro, l’applicazione ai clienti ivi riforniti, del corrispettivo *PED* - pari alla somma dell’elemento *PE* e dell’elemento *PD* - a copertura dei costi sostenuti da Acquirente Unico per l’acquisto e il dispacciamento dell’energia elettrica destinata ai clienti in maggior tutela, aggiornato e pubblicato trimestralmente dall’Autorità;
- con specifico riferimento all’elemento *PE* a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica, la deliberazione 369/2016/R/eel (che da ultimo ha riformato le condizioni economiche del servizio di maggior tutela) ha stabilito che per la quantificazione di tale elemento si prendano a riferimento unicamente i costi unitari relativi all’acquisto di energia elettrica sul MGP e MPEG, oltre che gli oneri finanziari e i costi di funzionamento dell’Acquirente Unico associati alla predetta attività di acquisto; simile scelta nasceva dall’esigenza di favorire lo sviluppo del libero mercato, in prospettiva del futuro superamento del servizio di maggior tutela (in cui allora era rifornita la maggior parte dei clienti di piccola dimensione), considerando

per il servizio di maggior tutela costi di approvvigionamento dell'energia elettrica analoghi a quelle accessibili agli operatori sul libero mercato i quali avrebbero, pertanto, potuto offrire prezzi equiparabili a quelli del servizio di maggior tutela.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il TIV disciplina altresì le condizioni di remunerazione degli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato prevedendo, a tal fine, appositi meccanismi di compensazione destinati alla copertura di costi non inclusi nelle componenti di remunerazione *RCV*; in particolare, tra gli altri, il TIV prevede un meccanismo incentivante (articolo 21) volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato presso i clienti finali, attraverso specifiche modalità di reintegrazione del differenziale tra il livello dello sconto applicato dagli esercenti ai clienti che scelgono la bolletta in formato dematerializzato e la stima del costo di postalizzazione evitato conseguito;
- con la deliberazione 262/2024/R/eel (che ha da ultimo riformato le modalità di determinazione delle componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela) sono state confermate anche per l'anno di competenza 2024 le modalità operative del predetto meccanismo, già in vigore negli anni precedenti, ancorché con minime revisioni per tenere conto della riduzione della platea di aventi diritto al servizio di maggior tutela, destinato, dal 1° luglio 2024, ai soli clienti domestici vulnerabili; in quella sede non sono stati tuttavia aggiornati nel TIV i valori degli ammontari di reintegrazione per l'anno di competenza 2024 che, al pari degli altri elementi del meccanismo in parola, restano uguali a quelli degli anni precedenti.

RITENUTO CHE:

- data la volatilità che caratterizza i prodotti a termine disponibili sui mercati organizzati e sulle piattaforme gestite da terzi, al fine di favorire il contenimento dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso destinata ai clienti domestici vulnerabili serviti in maggior tutela in ossequio al decreto-legge 19/25, sia opportuno lasciare all'Acquirente Unico flessibilità nella scelta degli strumenti ritenuti di volta in volta più convenienti in funzione delle effettive condizioni di mercato;
- al fine di semplificare l'attività di gestione degli acquisti, sia opportuno che l'approvvigionamento di Acquirente Unico sia limitato a prodotti con consegna sul territorio italiano e relativi strumenti di copertura, in quanto comunque negoziabili anche su piattaforme gestite da terzi con buona liquidità;
- il riferimento alla media dei prezzi a termine rilevabili nei mercati europei caratterizzati da maggiore liquidità previsto dal decreto-legge 19/25 debba, pertanto, essere inteso come il riferimento a prodotti con consegna sul territorio nazionale e relativi strumenti di copertura scambiati su piattaforme operate da gestori esteri; tali piattaforme presentano, infatti, in generale una maggiore liquidità e vedono altresì la negoziazione di prodotti non disponibili sulle piattaforme italiane;

- poiché il ruolo dell'Acquirente Unico è quello di acquistare energia all'ingrosso da destinare ai clienti vulnerabili serviti in maggior tutela, sia altresì opportuno escludere strumenti di copertura di natura complessa (spesso sganciati da un reale sottostante fisico), limitando l'utilizzo di tali strumenti alla sola stipula di contratti alle differenze a due vie con controparti selezionate dotate di capacità produttiva sottostante;
- al fine di ottimizzare le strategie di approvvigionamento di energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela con conseguenti potenziali benefici per i clienti vulnerabili riforniti in maggior tutela, sia opportuno che l'Acquirente Unico diversifichi i propri strumenti di approvvigionamento fra prodotti a termine (inclusi contratti bilaterali fisici e contratti alle differenze a due vie come strumento di copertura) e prodotti a pronti, tenendo conto dell'evoluzione attesa del fabbisogno per il servizio di maggior tutela e, successivamente, del servizio di tutela della vulnerabilità; e che, nell'organizzare le procedure di approvvigionamento, agisca in modo da adattare le strategie di acquisto alle variazioni del proprio fabbisogno e alle condizioni di mercato, anche frammentando le quantità da approvvigionare nel tempo;
- per finalità di monitoraggio e per valutare l'opportunità di introdurre condizioni di approvvigionamento ulteriori rispetto a quelle individuate con urgenza con il presente provvedimento, sia opportuno prevedere che l'Acquirente Unico tenga informata l'Autorità sulle strategie di approvvigionamento che intende adottare ai sensi del presente provvedimento;
- sia inoltre opportuno prevedere che l'eventuale decisione di Acquirente Unico di approvvigionare a termine quantitativi superiori al 70% del fabbisogno complessivo trimestrale debba essere preventivamente sottoposta alla valutazione dell'Autorità;
- sia opportuno modificare il TIV prevedendo che il corrispettivo *PED*, ed in particolare l'elemento *PE*, a copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti da Acquirente Unico per i clienti del servizio di maggior tutela sia quantificato tenendo conto non solo degli acquisti effettuati sul MGP e MPEG ma anche degli eventuali ulteriori strumenti a copertura contro la volatilità dei prezzi all'ingrosso dell'energia;
- sia altresì necessario aggiornare la tabella 12 del TIV con i valori dell'ammontare di reintegrazione, per l'anno 2024, relativi al meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette elettroniche (articolo 21 del TIV), confermando i valori vigenti per gli anni precedenti;
- il presente provvedimento non sia sottoposto a consultazione preventiva, nel rispetto dell'articolo 1, comma 1.4, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, poiché incompatibile con l'urgenza con cui l'Autorità è tenuta a definire le condizioni di approvvigionamento di Acquirente Unico ai sensi del decreto-legge 19/25;
- sia, invece, possibile riconoscere ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, la possibilità, per tutti i soggetti interessati, di presentare osservazioni e proposte finalizzate a consentire eventuali adeguamenti ovvero integrazioni al presente provvedimento

DELIBERA

1. di prevedere che Acquirente Unico possa approvvigionare all'ingrosso l'energia elettrica destinata ai clienti domestici vulnerabili nel servizio di maggior tutela, diversificando i propri strumenti di approvvigionamento fra prodotti a termine (inclusi contratti bilaterali fisici e contratti alle differenze a due vie come strumenti di copertura) e prodotti a pronti, tenendo conto dell'evoluzione attesa del fabbisogno per il servizio di maggior tutela e, successivamente, del servizio di tutela della vulnerabilità;
2. di prevedere che l'Acquirente Unico, nell'organizzare le procedure di approvvigionamento, agisca in modo da adattare le strategie di acquisto alle variazioni del proprio fabbisogno e alle condizioni di mercato, anche frammentando le quantità da approvvigionare nel tempo;
3. di prevedere che i contratti bilaterali e i contratti alle differenze a due vie di cui al punto 1 prevedano la consegna in Italia e un prezzo non superiore alla quotazione dei prodotti a termine di analoga durata con consegna in Italia quotati sulle piattaforme operate da gestori esteri;
4. di prevedere che l'Acquirente Unico informi preventivamente l'Autorità sulle strategie di approvvigionamento che intende adottare ai sensi del presente provvedimento e che l'eventuale decisione di effettuare approvvigionamenti a termine per quantitativi superiori al 70% del fabbisogno complessivo trimestrale debba essere preventivamente comunicata all'Autorità entro la fine del secondo mese precedente a quello a cui sarà riferito tale approvvigionamento, ai fini delle relative valutazioni;
5. di modificare il TIV prevedendo che:
 - i. all'articolo 1, nelle definizioni di "Corrispettivo *PED* (prezzo energia e dispacciamento)", "Parametro *PE_{bio}* (prezzo energia biorario)" e "parametro *PE_M* (prezzo energia monorario)" le parole "nei mercati a pronti" sono eliminate;
 - ii. nella Tabella 12 le parole "Anno oggetto di reintegrazione 2023" sono sostituite dalle parole "Anni oggetto di reintegrazione 2023 e 2024";
6. di riconoscere ai soggetti interessati la facoltà di presentare, entro il 30 aprile 2025, eventuali osservazioni e proposte motivate sulle previsioni adottate con il presente provvedimento secondo i termini e le modalità di cui all'*Appendice A*, recante anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. di trasmettere il presente provvedimento ad Acquirente Unico S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
8. di pubblicare la presente deliberazione e il TIV come risultante dalle modifiche apportate con il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

8 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini